

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **58/1961** (ECLI:IT:COST:1961:58)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Udienza Pubblica del **18/10/1961**; Decisione del **10/11/1961**

Deposito del **28/11/1961**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1344**

Atti decisi:

N. 58

ORDINANZA 10 NOVEMBRE 1961

Deposito in cancelleria: 28 novembre 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 2 dicembre 1961.

Pres. CAPPI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTEILI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULII - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475, promosso

con ordinanza emessa il 17 marzo 1960 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Maggipinto Francesco e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 223, del 10 settembre 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1961 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente riforma;

Ritenuto che, nel giudizio di risarcimento di danni promosso dal signor Francesco Maggipinto contro l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania, il Tribunale di Bari emetteva il 17 marzo 1960 un'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale perché giudicasse della legittimità costituzionale del decreto di espropriazione emanato dal Presidente della Repubblica il 27 dicembre 1952 col n. 3475; che il Maggipinto, essendo stato espropriato in quanto unico proprietario della masseria Serrapizzuto, di ettari 135. 83,28, sita in agro Pelagianello, asserisce che il 15 novembre 1949 la masseria Serrapizzuto apparteneva per metà alla signora Dorothy Teresa Maggipinto, quale figlia ed erede legittimo di Giovanni Maggipinto, fratello dello espropriato; che l'Ente espropriante eccepisce l'inesistenza di un accertamento giudiziale relativo al titolo d'erede di Dorothy Teresa Maggipinto;

Considerato che, ai fini di dimostrare la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, occorre accertare se al momento della morte di Giovanni Maggipinto gli sopravviveva effettivamente una figlia chiamata Dorothy Teresa, sua erede legittima, nata dal matrimonio dello stesso Maggipinto con Susanna Giorno;

che ciò non risulta sufficientemente accertato, in quanto, fra l'altro, la moglie di Giovanni Maggipinto sembra avere nel certificato di matrimonio presente in atti, un cognome diverso (Papaleo) da quello della asserita moglie (Giorno), madre della presunta figlia dello stesso Maggipinto;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI GIUSEPPE BRANCA
- MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.